



COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE

Provincia di Pistoia

Codice Ente 047013

DELIBERAZIONE N° 124 DEL 24/11/2021

VERBALE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone mercatale. Determinazione tariffe 2022.

L'anno 2021 il giorno 24 nel mese di Novembre alle ore 16:37, in apposita sala si è riunita la Giunta Comunale, regolarmente convocata.

All'appello risultano:

N.O.	COGNOME E NOME	(A) ASSENTE (P) PRESENTE
1	DIOLAIUTI GILDA	P
2	PARRILLO SALVATORE	A
3	BETTARINI LIDA	P
4	MARAIA ERMINIO	P
5	MAZZEI CLAUDIO	P

Totale Presenti: 4

Totale Assenti: 1

Assiste il Segretario Comunale Dr.ssa Donatella D'Amico, il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il/la Sig./Sig.ra Gilda Diolaiuti assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Si dà atto che gli Assessori Bettarini, Maraia e Mazzei sono collegati in videoconferenza, attraverso la piattaforma tecnologica GoTo Meeting, come previsto dall'art. 73 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19" e dal Decreto del Sindaco n. 3 del 31.03.2020. Il Sindaco assume la presidenza e, accertata l'identità dei componenti della Giunta intervenuti in videoconferenza e riconosciuto legale.

Il numero dei presenti continua ad essere di 4 dopo l'arrivo dell'assessore Bettarini, come verbalizzato nell'atto n. 121 di questa seduta.

Premesso che, ai sensi dell'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è stato istituito a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

Ricordato che i nuovi canoni hanno sostituito le seguenti entrate: il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province;

Rilevato che il nuovo canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;

Dato Atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 819, della Legge 160/2019, il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

- a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;
- b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

Viste le delibere di Consiglio Comunale:

- n.7 del 18 febbraio 2021 con la quale è stato istituito il Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione per l'occupazione di aree e spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile e per la diffusione di messaggi pubblicitari, nonché il canone per l'occupazione di aree e spazi del demanio o del patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate con decorrenza 1° gennaio 2021;
- n.12 del 29 marzo 2021 con la quale è stato approvato il Regolamento per la disciplina del Canone Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale ai sensi della L. 160/2019;

Precisato che il citato Regolamento disciplina anche l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi - appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile - destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, così detto "Canone mercatale";

Richiamato l'art. 42 comma 2, lettera f) e l'art. 48 del D.Lgs. 18 luglio 2000, n.267, che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza in ordine alla determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

Richiamato l'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), in cui è disposto che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e che tali deliberazioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'articolo 151 del Decreto Legislativo n° 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministero dell'Interno;

Considerate le tipologie di occupazioni e di esposizioni pubblicitarie, nonché la suddivisione in zone del territorio comunale;

Vista la propria deliberazione n° 33 del 29.03.2021 di approvazione delle tariffe e dei coefficienti moltiplicatori del Canone Unico Patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria per l'anno 2021;

Ricordato che le tariffe e i coefficienti moltiplicatori approvati per l'anno 2021 sono stati calcolati tenendo conto delle tipologie di occupazioni ed esposizioni pubblicitarie rilevate negli anni precedenti, nonché delle finalità delle stesse e della omogeneità della conseguente tariffa rispetto alle tariffe dei tributi soppressi;

Ritenuto di confermare per l'anno 2022 le tariffe e i coefficienti moltiplicatori in vigore per il corrente anno, come specificati nelle tabelle di cui all'Allegato A) che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Visto l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno”*;

Vista la circolare n. 2/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del D.L. 06.12.2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22.12.2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari che non sono pubblicati sul sito internet “www.finanze.gov.it”;

Considerato che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 07.04.2021, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021/2023;

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 07.04.2021, esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione per gli esercizi 2021-2022-2023 e relativi allegati ai sensi del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- che con deliberazione Giunta Comunale n. 36 del 22/04/2021 esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione, Piano degli obiettivi e Piano delle performance 2021-2023;

Visto il T.U.E.L. - D.Lgs. 18 luglio 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto Comunale e il Regolamento di contabilità vigenti;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 e art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., dal Responsabile del Settore Entrate e Sport in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario, Amministrativo e di Supporto in ordine alla regolarità contabile;

Con voti favorevoli n.4 su n. 4 presenti e votanti,

D E L I B E R A

1. per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, di **confermare le tariffe e i coefficienti moltiplicatori per l'anno 2022** del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, istituito ai sensi della legge 27 dicembre 2019, n. 160 articolo 1, commi 816-836, come riportate nell'allegato A);
2. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito web istituzionale dell'Ente;
3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della Legge 388/2000, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, le tariffe approvate con il presente atto entrano in vigore dal 1° gennaio 2022;

Con separata votazione unanime il presente provvedimento viene dichiarato urgente ed immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 267/2000, in quanto atto propedeutico alla formazione del Bilancio Previsionale 2022/2024.



COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE

Provincia di Pistoia
Codice Ente 047013

Visto di regolarità tecnica

Oggetto: Canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone mercatale. Determinazione tariffe 2022.

Il sottoscritto **DI BELLA DANIELA**, visto l'art 49 e art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., esprime parere **FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento indicata in oggetto. n° 133 del 22/11/2021.**

Pieve a Nievole, 22/11/2021

Firmato digitalmente
Il Responsabile di Settore
DI BELLA DANIELA



COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE

Provincia di Pistoia

Codice Ente 047013

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria

Oggetto: Canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e canone mercatale. Determinazione tariffe 2022.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 e art. 147 bis del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D.Lgs 267/2000, si attesta la regolarità contabile relativamente alla proposta in oggetto n° 133 del 22/11/2021.

Per la proposta il parere è: **Favorevole**

Firmato digitalmente
Il ragioniere capo
Monica Bonacchi

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Gilda Diolaiuti

IL SEGRETARIO COMUNALE.

Dr.ssa Donatella D'Amico

DICHIARAZIONE DI PUBBLICAZIONE

viene oggi pubblicata all'albo pretorio on line, ai sensi del D.Lgs n.267 del 18/08/2000 e ss. mm. e secondo la normativa vigente, dal 01/12/2021 al 16/12/2021.

Data, 01/12/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Donatella D'Amico

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diventerà esecutiva in data 01/12/2021 decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3 del d.lgs. 267/2000

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.lgs. 267/2000

Data 01/12/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa Donatella D'Amico